



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

**DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

BANDO

Modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici ex articolo 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Controlli e revoche.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, dal cui ambito di applicazione sono esclusi i prodotti agricoli o alimentari ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale e, in particolare, l'articolo 29 del citato decreto, che protegge le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante *“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.300 del 27 dicembre 2023 ed entrata in vigore in data 11 gennaio 2024;

VISTO, in particolare, il Titolo V, Capo I, della suddetta legge, che agli articoli da 42 a 46 introduce misure ricognitive e promozionali per favorire l'associazionismo e i disciplinari di produzione necessari al riconoscimento dei prodotti artigianali o industriali tipici;

VISTO l'articolo 43 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ai sensi del quale, al fine di valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi ex articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione;

VISTO l'articolo 44 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del quale le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del suddetto disciplinare;

VISTO l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che individua gli elementi minimi del disciplinare di produzione prevedendone il deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento;

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che concede alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44, un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che rinvia all'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione delle modalità di erogazione del suddetto contributo;

VISTO l'articolo 46, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del quale le disposizioni del predetto articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

VISTO il Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41 che ha previsto particolari disposizioni in merito al Codice Unico di Progetto;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, dell'11 giugno 2024, emanato ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2024;

TENUTO CONTO dell'articolo 6 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche sono definiti con decreto del Direttore Generale per la proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

RITENUTO pertanto necessario adottare in attuazione del predetto articolo 6 il presente bando per la concessione del contributo previsto dall'articolo 46, comma 2 della legge 206/2023 a valere sullo stanziamento reso disponibile sul capitolo n. 2312 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Con il presente provvedimento sono definite, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto ministeriale 11 giugno 2024 citato in premessa, le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche, al fine di dare attuazione alla misura di cui all'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Articolo 2.

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. I soggetti che possono beneficiare del contributo per la predisposizione del disciplinare di produzione oggetto del presente decreto sono le associazioni dei produttori di cui all'articolo 44 della legge n. 206/2023 operanti in una determinata zona geografica, costituite in qualsiasi forma giuridica.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda devono:
 - a) essere associazioni aventi sede legale in Italia;
 - b) aver depositato il disciplinare di produzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della legge n. 206 del 2023.
3. Lo statuto dei soggetti beneficiari di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) il perseguimento, tra gli scopi sociali, della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare, ai sensi e con i requisiti di cui all'articolo 44 della legge 27 dicembre 2023 n. 206.
 - b) la possibilità di adesione, in qualsiasi momento, da parte di altri produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica;
 - c) l'attività di elaborazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 45 della legge n. 206/2023;
 - d) una attività di controllo interno che garantisca la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
 - e) la possibilità di esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
 - f) la promozione di iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
 - g) la possibilità di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.
4. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - b) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).
5. Il disciplinare deve contenere gli elementi di cui all'articolo 45 della legge 27 dicembre 2023 n. 206 di seguito indicati:
 - a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
 - b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
 - c) delimitazione della zona geografica di produzione;
 - d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
 - e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
 - f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
 - g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

Articolo 3.

(Oggetto del contributo e spese ammissibili)

1. Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela dei stessi.
2. Sono ammissibili le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto sostenute dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente decreto per la predisposizione del disciplinare di produzione.
3. La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della legge n. 206.
4. Sono in ogni caso escluse le spese di consulenza professionale:
 - prestate da amministratori dell'associazione richiedente;
 - qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Articolo 4.

(Entità del contributo e risorse disponibili)

1. Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili.
2. L'importo massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00), fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile fissato in 3 milioni di euro.
3. È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato.
4. Il contributo di cui al presente decreto viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 5.

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13,00 del 31 ottobre 2024 pena l'irricevibilità della domanda stessa. Si assume quale data di presentazione quella di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.
2. La domanda deve essere redatta, pena inammissibilità, compilando il file di cui all'Allegato 1, che va salvato in formato pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante *pro tempore* del soggetto richiedente. Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it.
3. Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
 - 1) lo statuto, l'atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed il possesso, in capo all'associazione, dei requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 3;

- 2) il disciplinare di produzione, contenente gli elementi di cui all'articolo 2, comma 5, unitamente alla ricevuta di deposito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
- 3) copia dei titoli di spesa riportanti nell'oggetto, o nella documentazione commerciale allegata, la descrizione delle specifiche consulenze professionali svolte, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- 4) il file di cui all'Allegato 1, debitamente compilato;
- 5) copia del documento di identità del legale rappresentante.

4. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

5. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto contiene:

- a. dichiarazione di non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- b. dichiarazione di non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- c. dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del presente bando.

6. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

7. Il Ministero non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.

8. Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di inammissibilità di cui al presente decreto, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda è possibile scrivere a: bandodisciplinariigp@mise.gov.it.

Articolo 6.

(Istruttoria delle domande e concessione del contributo)

1. L'istruttoria delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, è effettuata dalla Divisione II di questa Direzione generale che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di contributo, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente provvedimento.

2. La competente Divisione può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 9. Al fine di consentire il completamento dell'istruttoria in tempo utile per la concessione ed erogazione del contributo, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente tempestivamente, entro e non oltre il termine comunicato dalla competente Divisione.

3. Conclusa l'istruttoria di tutte le domande, viene adottato con decreto direttoriale l'elenco delle domande ammesse con il relativo contributo concedibile e di quelle non ammesse. In caso di insufficienza dello stanziamento, con il medesimo decreto, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso.

4. Ad ogni soggetto richiedente verrà pertanto notificata, nelle forme descritte al successivo art. 9, la comunicazione dell'ammissibilità della domanda, della determinazione dell'importo totale delle spese ammissibili e del relativo contributo concesso, unitamente al codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta stessa, ovvero del diniego del contributo, debitamente motivato.

Articolo 7.

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione e previo invio da parte dello stesso di copia dei titoli e dei documenti di spesa, già trasmessi a corredo della domanda, integrati con l'apposizione del CUP assegnato e comunicato dalla competente Divisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2 e 6.4).

2. In alternativa è possibile sottoscrivere la dichiarazione di riconduzione dei titoli e dei documenti di spesa al CUP assegnato dalla competente Divisione, utilizzando lo schema precompilato trasmesso con la comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 6.

3. La documentazione di cui al comma 1, o in alternativa la dichiarazione di cui al comma 2, dovranno essere trasmesse all'indirizzo: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it nei termini indicati nella predetta comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 6.

Articolo 8.

(Revoca e rinuncia al contributo)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà alla revoca del contributo nei casi in cui lo stesso sia concesso sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso, devono darne immediata comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it, riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "Rinuncia" e il numero di protocollo della comunicazione di concessione.

3. Nel caso di avvenuta erogazione, i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il Ministero provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Articolo 9

(Comunicazioni e responsabile del procedimento)

1. Tutte le comunicazioni dal Ministero ai soggetti beneficiari e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
2. Le comunicazioni da parte del Ministero ai soggetti richiedenti saranno inviate all'indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda di contributo.
3. Il responsabile del procedimento è il Dirigente titolare della Divisione II "Politiche e progetti per la lotta alla contraffazione e la promozione della proprietà industriale", PEC: dgpi-uibm.div02@pec.mimit.gov.it.

Articolo 10

(Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali di cui la Direzione Generale per la proprietà industriale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i..

Articolo 11

(Pubblicazione)

1. Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet della Direzione generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirosi)

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.